



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

GF/U/2015
Circ. n. 520/XVIII Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
13/04/2015 U-rsp/2530/2015



Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia

Ai Presidenti delle
Federazioni e Consulte d'Italia

OGGETTO: considerazioni in merito al nuovo "Codice di prevenzione incendi" e varie di prevenzione incendi.

Sono recentemente pervenute al CNI alcune osservazioni da Ordini, Consulte e Federazioni regionali (Milano, FIOPA, CROIL, Cremona, Mantova, Monza Brianza, Bergamo) in merito alle tematiche di prevenzione incendi, con particolare riferimento alla bozza del nuovo "Codice di prevenzione incendi", di prossima pubblicazione da parte del Ministero dell'Interno.

Sentito il nostro GdL Sicurezza / Prevenzione Incendi, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, riteniamo opportuno precisare quanto di seguito riportato.

a) Codice di prevenzione incendi

Giova ricordare che il CNI segue l'evoluzione del testo normativo fin dalla presentazione della prima bozza avvenuta nell'aprile 2014.

Nel luglio del 2014 è stato trasmesso un sostanzioso documento di richieste di modifica, in buona parte recepite dalla Direzione Centrale dei VVF.

Proseguono inoltre, da parte del gruppo di lavoro Sicurezza/Prevenzione Incendi del CNI, sia la raccolta dei contributi di revisione inoltrati dagli Ordini provinciali, sia gli incontri con i vertici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Come ultimo atto in ordine cronologico il CNI si è espresso (con lettera del 18/03/2015 indirizzata al Capo del CNVVF ing. Giocchino Gioni) sullo stralcio delle regole tecniche verticali (RTV) nella versione del decreto trasmessa alla Commissione europea (vedi allegato 1).

L'attuale versione del Codice ne limita infatti il campo di applicazione (art. 2 comma 1) a sole n. 35 attività soggette del DPR 151/2011, con l'evidente ridimensionamento dell'applicazione su larga scala del Codice stesso.

Più nel dettaglio, in riscontro alle principali e ricorrenti osservazioni e richieste pervenute, si riportano le seguenti precisazioni:



- sulla base delle attuali previsioni, il Codice entrerà in vigore in forma di regola tecnica (RTO+RTV) ad adozione volontaria ed alternativa ai criteri generali di prevenzione incendi che fino ad oggi hanno regolato la progettazione delle cosiddette attività "non normate" e degli edifici scolastici;
- la scelta di adottare il nuovo Codice, sia con l'approccio della "soluzione conforme" che della "soluzione alternativa", sarà in capo al progettista di concerto con il committente;
- la durata del periodo transitorio, di adozione volontaria del Codice, dipenderà, come affermato dal Codice stesso, proprio dai progettisti, nella misura in cui il Codice sarà preferito alle attuali regole tecniche verticali cogenti, che saranno infine ritirate ed integrate tra le RTV del Codice;
- il CNI prosegue sempre la raccolta ed organizzazione delle osservazioni al Codice ed alle altre regole tecniche in corso di approvazione, allo scopo di trasmetterle periodicamente alla Direzione Centrale dei VVF o in sede di CCTS;
in tal senso si attendono contributi dagli Ordini.

b) Asseverazioni

Con riferimento alle modifiche dei moduli PIN delle asseverazioni, ottenute dal CNI nel maggio 2014 a seguito di un'intensa attività di analisi e confronto con la Direzione Centrale dei VVF, si conferma la volontà di proseguire nella direzione della migliore definizione e circoscrizione delle responsabilità a carico dell'asseveratore.

Si sottolinea comunque che l'obiettivo non potrà essere quello dello sgravio indiscriminato delle responsabilità a carico dell'asseveratore; la migliore formulazione di questo atto non sarà infatti quella che deresponsabilizza l'asseveratore bensì quella che definirà chiaramente ed oggettivamente i limiti di tali responsabilità.

Il tutto nella convinzione che a corredo di una SCIA o rinnovo di conformità antincendio ci debba necessariamente essere un soggetto che si assume la responsabilità del controllo della corretta realizzazione di strutture ed impianti.

c) Direzione lavori opere antincendio

La categoria si sta confrontando con favore sull'opportunità dell'istituzione della figura del Direttore dei Lavori antincendio.

Si ritiene, in via preliminare, che tale figura potrebbe essere ricavata nell'ambito dell'ufficio di Direzione Lavori (per le grandi opere) e/o nell'assistente del Direttore dei Lavori, nel novero delle numerose attività specialistiche presenti nelle moderne costruzioni.

Con l'occasione, cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Al Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco
Ing. Gioacchino Giomi
Largo S. Barbara, 2
00178 ROMA
giocchino.giomi@vigilfuoco.it

Gentilissimo Ing.
Cosimo Pulito
Direttore Centrale per la
Prevenzione
e Sicurezza Tecnica
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Piazza Scilla, 2
00178 ROMA
cosimo.pulito@vigilfuoco.it

OGGETTO: nuovo Codice di prevenzione incendi.

Gentilissimi,

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha sempre visto con favore e sostegno la nascita del nuovo "Codice di prevenzione incendi", contribuendo fin dallo scorso aprile 2014 alla trasmissione di osservazioni e note tecniche a supporto del testo in costante evoluzione.

Emerge con evidenza come il testo del decreto approvato in CCTS il 24/02/2015, in attesa del rientro dalla procedura di valutazione di compatibilità alla Commissione europea (19/03/2015), sia privo di gran parte delle regole tecniche verticali (RTV) precedentemente allegate.

La modifica del campo di applicazione del Codice stesso (art. 2 comma 1), con la citazione di solo n. 35 attività soggette di cui all'Allegato 1 del DPR 151/2011, limita di fatto l'applicazione del Codice alle sole attività cosiddette "non normate", oltre che agli edifici scolastici.

Interpretando l'opinione della categoria, riteniamo che lo stralcio delle RTV impedirà in modo significativo la piena e completa applicazione del nuovo Codice, limitandone l'utilizzo ad un ambito molto ristretto di attività.

Il CNI condivide infatti l'opinione che senza le RTV si otterrebbe un mercato ridimensionamento del Codice che, pur conservando l'impostazione di base e la connotazione prestazionale, perderebbe molte opportunità di applicazione su larga scala.



Si auspica pertanto che, già al rientro dalla procedura europea, il testo possa essere reintegrato e completato anche con le precedenti regole tecniche verticali ed altre ulteriori a completare il panorama delle attività soggette.

Solo in tal modo il nuovo Codice vedrà la luce nella forma completa e versatile con cui è stato concepito e condiviso dai professionisti antincendio e dagli ingegneri in particolare.

Confidando nel recepimento del nostro auspicio, nel quadro della consolidata intesa e collaborazione tra CNI e CNVVF, si porgono cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario

(Ing. Riccardo Pellegatta)

Il Presidente

(Ing. Armando Zambrano)